

ALLEGATI

ALLEGATO 1

SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (50%)

Anno 131° - Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 3 maggio 1990

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARSIZIA 73 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: *Corta costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 aprile 1990, n. 100.

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 aprile 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Ottati Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 20 marzo 1990.

Finanziamento del primo trimestre 1990 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale Pag. 3

DECRETO 4 aprile 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 15 aprile 1985, relativamente alla quinta cedola, di scadenza 15 aprile 1990. Pag. 9

DECRETO 4 aprile 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 19 aprile 1989, relativamente alla prima cedola, di scadenza 19 aprile 1990. Pag. 10

DECRETO 4 aprile 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 aprile 1988, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 26 aprile 1990. Pag. 11

Ministro per il coordinamento
della protezione civile

DECRETO 20 aprile 1990.

Assegnazione alla regione Calabria della somma di lire 100 miliardi per la realizzazione degli interventi di ripristino e riparazione delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria Pag. 11

3-5-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 101

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 aprile 1990, n. 100.

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, denominata «Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a.», con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società miste all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.

2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:

a) a promuovere la costituzione di società miste all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;

b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'articolo 3, comma 1, a società ed imprese miste all'estero, anche già costituite;

c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);

d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);

e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;

f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese miste all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese miste, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);

h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, anche miste, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese miste all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e società consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.

4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non può essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto dal Mediocredito centrale; anche in deroga al proprio statuto, il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società a partecipazione statale.

5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.

6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli Affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3.5.1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 10

7. Il collegio sindacale della SIMEST S.p.a. è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

8. La SIMEST S.p.a. è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni.

Art. 2.

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate e non possono riguardare Paesi membri delle Comunità economiche europee.

2. Gli interventi della SIMEST S.p.a. devono, per i primi due anni, riguardare in via prioritaria iniziative da realizzare in Polonia e Ungheria e in altri Paesi dell'Europa centrale e orientale.

3. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonché, annualmente, al Parlamento.

Art. 3.

1. Le partecipazioni acquisite dalla SIMEST S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono comunque superare il 15 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa mista e devono essere cedute, a prezzo non inferiore ai valori correnti, entro quattro anni dalla prima acquisizione. Il consiglio di amministrazione può prorogare tale termine al massimo di un altro anno ove le condizioni di avviamento indicate nel progetto abbiano subito modifiche sostanziali non prevedibili.

2. Le cessioni di cui al comma 1 sono effettuate anticipatamente in caso di conseguimento degli obiettivi cui l'intervento è finalizzato, ovvero in caso di perdite in due esercizi consecutivi complessivamente superiori ad un terzo del capitale o del fondo sociale della società o impresa mista partecipata.

3. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.a. è subordinata all'impegno degli altri azionisti o partecipanti italiani a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicati ai commi 1 e 2. Tale impegno deve essere assistito da idonea garanzia.

4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota è determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

5. Le somme rivenienti dalle cessioni effettuate dalla SIMEST S.p.a. sono dalla stessa destinate alla realizzazione di nuovi interventi.

6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio è ripartito tra i soci. La quota di proprietà dello Stato è riservata ad apposito capitolo dello stato e previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere crediti agevolati agli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nei società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalità, condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, concerto con il Ministro del commercio con l'estero, ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. In caso di mancato conferimento, anche parziale della prevista quota di capitale di rischio nella società impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.

3. Gli operatori italiani che partecipano a società imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputata all'operatore nazionale secondo modalità e condizioni saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

1990

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie Generale - n. 101

scritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, il Guardasigilli: VASALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 83/1989 concerne «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane». Si ritiene opportuno riportare i primi due articoli della suddetta legge, che definiscono i requisiti dei consorzi per il commercio estero:

«Art. 1 (*Soggetti beneficiari*). — I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresì essere costituiti congiuntamente alle piccole e medie imprese che esercitano le attività sopra indicate e dalle imprese artigiane.

3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. È esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.

5. Art. 2 (*Requisiti dei consorzi per il commercio estero*). — I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi restando per le società consortili gli ammoniti minimi del capitale previsti dal codice civile per le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, ciascuna impresa non potrà comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire.

2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo o del capitale».

— La legge n. 223/1977 concerne «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) è il seguente:

«Art. 20 (*Determinazione del tasso di riferimento*). — Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

L'art. 14 del R.D.L. n. 375/1936, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (sopra richiamato) è così formulato:

«Art. 14. — Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro per le finanze sull'Istituto di emissione, tutte le attribuzioni attualmente deferite ai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza sugli enti che esercitano le funzioni di cui all'art. 1, sono devolute al Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del capo del Governo. Alla esecuzione di tali decreti, e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo provvede l'ispettorato.

I provvedimenti per i quali, a tenore della presente legge, è necessaria la deliberazione del Comitato dei Ministri possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Capo del Governo; di essi sarà data comunicazione al Comitato dei Ministri nella sua prima adunanza».

— La legge n. 295/1973 concerne «Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale».

Si ritiene utile riportare anche l'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, che ha istituito il Mediocredito centrale:

«Art. 17. — È istituito l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle piccole e medie industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica, con sede in Roma.

L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'art. 19, primo comma, al fine di integrare le disponibilità finanziarie per le operazioni di credito destinate:

a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;

ALLEGATO 2



26 giugno 1997

Capitale sociale

	Sottoscritto	Versato	% di partecipazione sul capitale sociale
Ministero del Commercio con l'Estero	200.000.000.000	200.000.000.000	76,4723284%
Mediocredito centrale SpA	27.994.600.000	27.994.600.000	10,7040612%
Istituto Mobiliare Italiano SpA	8.318.000.000	8.318.000.000	3,1804841%
Credito Italiano SpA	4.980.000.000	4.980.000.000	1,9041610%
ENI SpA	3.665.400.000	3.665.400.000	1,4015084%
Banca Commerciale Italiana SpA	2.980.000.000	2.980.000.000	1,1394377%
Banca di Roma SpA	2.980.000.000	2.980.000.000	1,1394377%
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2.980.000.000	2.980.000.000	1,1394377%
BNL Partecipazioni SpA	2.235.000.000	2.235.000.000	0,8545783%
Banco di Napoli SpA	1.500.000.000	1.500.000.000	0,5735425%
Isveimer SpA	1.000.000.000	1.000.000.000	0,3823616%
Ist. Bancario San Paolo di Torino SpA	990.000.000	990.000.000	0,3785380%
EFIBANCA SpA	745.000.000	745.000.000	0,2848594%
Cassa di Risparmio di Venezia SpA	490.000.000	490.000.000	0,1873572%
FIME SpA	490.000.000	490.000.000	0,1873572%
ROLO Banca 1473 SpA	100.000.000	100.000.000	0,0382362%
Associazione I.R.S.I.	10.000.000	10.000.000	0,0038236%
CONFCOOPER Soc. Coop. a r.l.	3.041.000	3.041.000	0,0011628%
FINCOOPER Soc. Coop. a r.l.	3.041.000	3.041.000	0,0011628%
SISTEMA CONFINDUSTRIA			
Confed. Generale Industria Italiana	12.080.000	12.080.000	0,0046189%
ANCE	7.228.000	7.228.000	0,0027637%
Ass.ne Industriali Prov. di Bologna	7.228.000	7.228.000	0,0027637%
Unione Industriale Prov. di Torino	7.228.000	7.228.000	0,0027637%
FEDEREXPORT	5.082.000	5.082.000	0,0019432%
Associazione Industriale Bresciana	3.041.000	3.041.000	0,0011628%
Ass.ne Industriali Prov. di Trento	3.041.000	3.041.000	0,0011628%
Feder. dell'Industria del Veneto	3.041.000	3.041.000	0,0011628%
Feder. Regionale Ind.li del F.V.Giulia	3.041.000	3.041.000	0,0011628%
Unione Industriali Prov. di Avellino	3.041.000	3.041.000	0,0011628%
Unione Naz.le Industria Conciaria	3.000.000	3.000.000	0,0011471%
Federazione ANIE	2.377.000	2.377.000	0,0009089%
Ass.ne Industriali Prov. di Pistoia	2.000.000	2.000.000	0,0007647%
Ass.ne Industriali Modena	1.000.000	1.000.000	0,0003824%
Ass.ne Industriali Prov. Aut. Bolzano	1.000.000	1.000.000	0,0003824%
Ass.ne Industriali Prov. di Belluno	1.000.000	1.000.000	0,0003824%
FEDERTESSILE	1.000.000	1.000.000	0,0003824%
UCIMU - Sistemi per produrre	1.000.000	1.000.000	0,0003824%
Unione Ind.li di Roma e Provincia	1.000.000	1.000.000	0,0003824%
Unione Ind.li Prov. di Bergamo	1.000.000	1.000.000	0,0003824%
Totale del Sistema Confindustria	68.428.000	68.428.000	0,0261642%
Totali	261.532.510.000	261.532.510.000	100,0000000%

ALLEGATO 3**Consiglio di Amministrazione***Presidente*

Ruggero Manciatì

Consiglieri

Franco Caleffi (dal 23.12.96)

Carlo Callieri

Gian Paolo Cavarai

Antonio Da Empoli (fino all'1.10.96)

Giancarlo Del Bufalo

Giorgio Fossa (fino al 16.4.1996)

Giulio Freddi (dal 23.12.96)

Gianfranco Imperatori

Giuseppe Mazza

Nicola Stock

Collegio Sindacale*Presidente*

Silvio Felci (fino al 7.10.96)

Giuseppe Oteri (dall'8.10.96)

Sindaci effettivi

Roberto Ferranti

Giulio Ghetti

ALLEGATO 4



Ministero del Commercio con l'Estero

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE

DIV. V - FG/20

Prot. N. 201903/500

Risposta al Foglio N.°

del

OGGETTO: Trasmissione linee
direttrici.

Roma, 11 MAR. 1994 12

Al

SIMEST S.p.A.
Via Eternit 1
ROMA

e. p. c. i.

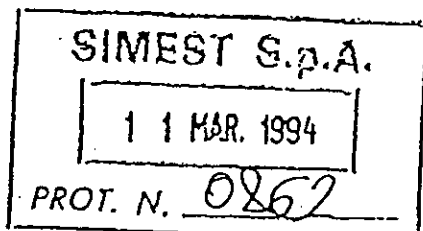
CABINETTO SIG. MINISTRO
SEDE

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1 della legge 24 aprile 1990, n. 130, si comunica che il Ministro del commercio con l'estero ha provveduto a formulare nuove linee direttrici per gli interventi di codesta società.

Si trasmettono, pertanto, tali nuove disposizioni, che si riferiscono in particolare ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità nonché ai limiti di intervento e che sostituiscono le precedenti, emanate il 13 febbraio 1992.

IL DIRETTORE GENERALE

F. M. M. M.



Il Ministro del Commercio con l'Estero

VISTO l'art. 2 della legge 24 aprile 1990 n. 100 che regola la formulazione di linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.A. disciplinando di conseguenza l'accesso da parte degli operatori italiani ai benefici di cui all'art. 4 della legge 100/90 e della legge n. 19/91;

SENTITI i Direttori Generali della Sezione Speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), del Mediocredito Centrale e dell'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero (ICE);

CONSIDERATI gli indirizzi generali già formulati dal Comitato Interministeriale per la Politica Economica (CIPES), in data 4 dicembre 1991:

TENUTO CONTO delle linee direttrici emanate da questo Ministero il 13 febbraio 1992:

FORMULA le

LINEE DIRETTRICI PER GLI INTERVENTI DELLA SIMEST S.p.A.

1. INDIRIZZI GENERALI

- 1.1. La SIMEST assiste e promuove la costituzione di consorzi, di società miste e delle altre forme di collaborazione previste dalla legge 100/90 per favorire la penetrazione delle imprese italiane sui mercati mondiali e l'internazionalizzazione della loro organizzazione avvalendosi anche, ove possibile, della collaborazione di Mediocredito Centrale e dell'ICE.

1.2. La SIMEST persegue forme durevoli di collaborazione con gli organismi internazionali (quali lo I.F.C. della Banca Mondiale, la BEPS, gli Enti di Sviluppo della Comunità, le Banche di Sviluppo Regionali ecc.) cercando, ove possibile, di esercitare le relative attività mediante assunzione di mandati, anche con l'affidamento di fondi fiduciari per specifici compiti e finalità.

La SIMEST collabora alla formulazione ed alla gestione di programmi bilaterali e multilaterali, finalizzati allo snobbizzo del debito estero attraverso fasi che prevedono la conversione in partecipazioni azionarie del debito stesso.

1.3. La SIMEST interviene per favorire la partecipazione di imprese italiane in iniziative di privatizzazione avviate in Paesi esteri.

1.4. La SIMEST dovrà operare in stretto collegamento con le attività previste dalla legge n. 394/81, dell'ICE, della SACE e del Mediocredito Centrale, contribuendo, nello specifico ambito della propria attività, ad operare come sistema di promozione e sviluppo delle relazioni economiche con l'estero. Inoltre, la SIMEST, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 provvederà ad assicurare il collegamento degli interventi della FINEST S.p.A. con la propria attività, nel rispetto delle presenti linee direttrici alle quali la stessa è soggetta, informando questo Ministero sui relativi risultati.

1.5. La SIMEST potrà sviluppare le attività di promozione tra l'altro partecipando ad iniziative promosse dall'ICE o da altri Enti, quali le Camere di Commercio o le Associazioni imprenditoriali di categoria; a convegni, missioni esplorative di operatori e al

finanziamento di ricerche di mercato non finalizzate a singole iniziative, in collaborazione con Organizzazioni aventi tali specifiche finalità, quali l'Informest costituita ai sensi della legge 19/91.

1.6. Gli interventi in conto capitale della SIMEST potranno essere complementari rispetto a quelli previsti dalla legge n. 49/87 all'art. 7.

1.7. La SIMEST, assunta la decisione di partecipare ad una impresa o società mista all'estero, trasmetterà le relative documentazioni istruttorie e le proprie valutazioni conclusive al Mediocredito Centrale preposto alla concessione delle agevolazioni previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, nonché dall'art. 2, comma 7°, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e dall'art. 14, comma 2°, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

La SIMEST curerà inoltre la trasmissione della sopra riferita documentazione in modo tale da contribuire a rendere celeri le procedure di concessione delle relative agevolazioni da parte degli organismi anzidetti.

La SIMEST, infine, svilupperà di concerto con il Mediocredito Centrale procedure semplificate per l'accesso alle suddette agevolazioni finanziarie da parte delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento anche alla acquisizione delle garanzie.

1.8. La SIMEST metterà a disposizione della SACE tutte le informazioni sulla casistica incontrata nei primi due anni di attività, al fine di porre in grado il Comitato di gestione della SACE stessa di definire al più presto condizioni e modalità per l'accesso degli operatori

italiani all'assicurazione di cui all'art. 4, comma 3°, della legge 100/90.

2. SETTORI ECONOMICI

2.1. Gli interventi della SIMEST daranno preferenza alle iniziative che si presentino complementari con quelle dell'impresa italiana partecipante quali lo sviluppo di produzioni utilizzatrici di materie prime locali, lo sviluppo di produzioni di semilavorati utili alle successive lavorazioni in Italia, la produzione e la commercializzazione di componenti utili per assicurare la competitività di prodotti italiani e le produzioni locali che utilizzino componenti o semilavorati prodotti in Italia.

2.2. Gli interventi della SIMEST dovranno dare priorità alle società di piccole e medie dimensioni e loro consorzi, secondo la relativa definizione comunitaria, recepita con circolare del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato in data 29 giugno 1993.

2.3. Rientrano nei campi in cui la SIMEST opera anche le iniziative funzionali allo sviluppo di programmi di durevole penetrazione nei mercati, esterni alla CEE, sviluppati da imprese italiane (quali infrastrutture commerciali, bancarie, assicurative, di trasporto e comunicazione, di manutenzione, di assistenza tecnica, di magazzinaggio ecc.).

2.4. La Simest può assumere altresì partecipazioni in società miste operanti nei campi delle infrastrutture e della pubblica utilità.

3. AREE GEOGRAFICHE

3.1. Gli interventi della SIMEST, ferma restando l'esclusione dei Paesi Membri della Comunità Europea, non dovranno essere effettuati nei

Paesi nei confronti dei quali l'Italia applica sanzioni deliberate nelle competenti sedi internazionali.

- 3.2. Gli interventi della SIMEST dovranno riguardare prevalentemente Paesi che abbiano adottato normative di salvaguardia degli investimenti esteri o, quantomeno, siano firmatari di accordi con il governo italiano o con organizzazioni internazionali, mirati alla protezione degli investimenti esteri, del loro disinvestimento e del trasferimento degli utili.

Tali interventi dovranno tener conto anche delle priorità geografiche indicate negli indirizzi per il programma promozionale annuale da realizzare da parte dell'ICE.

4. PRIORITA' E LIMITI DEGLI INTERVENTI

- 4.1. Gli interventi della SIMEST saranno prevalentemente finalizzati al conferimento di nuovi mezzi alle imprese partecipate. Sono consentiti acquisti di quote o azioni solo quale fase preliminare per il successivo conferimento, qualora favorisca la rapidità dell'intervento, ovvero si presenti quale modalità tecnica economicamente più favorevole, come ad esempio in processi di privatizzazione.
- 4.2. Fermo restando il limite del 15% di cui all'art. 3, comma 1°, la partecipazione della SIMEST ad una singola iniziativa, non dovrà superare, di norma, il 5% del patrimonio della SIMEST stessa, salvo eccezioni motivate e comunicate preventivamente al Ministro per il Commercio con l'Estero.
- 4.3. La SIMEST svilupperà le attività di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 1, comma 2°, e le relative prestazioni saranno valutate a

prezzi di mercato ed eventualmente apportate al capitale delle imprese o delle società miste da essa partecipate.

4.4. In considerazione della posizione espressa dalla competente Commissione CEE riguardo alla prestazione da parte della SIMEST delle garanzie di cui all'art. 1, comma 2°, lettera g), fermo restando che l'ammontare della partecipazione della SIMEST nell'impresa mista e l'ammontare della garanzia prestata non potranno complessivamente superare il limite del 15% del capitale sociale dell'impresa mista, la SIMEST utilizzerà solo eccezionalmente il ricorso a detta modalità di intervento e, in ogni caso, subordinatamente alla definizione di intese che ne assicurino la remuneratività a condizioni di mercato.

4.5. La quota delle partecipazioni assunte dalla SIMEST che preveda il conferimento di servizi non dovrà essere inferiore al 5% del numero delle partecipazioni complessive acquisite nel medesimo esercizio dalla SIMEST stessa. Eventuali scostamenti al di sotto di tale quota dovranno essere adeguatamente motivati al termine del periodo, in una apposita comunicazione da inviare al Ministero del Commercio con l'Estero.

Le partecipazioni tramite il conferimento di servizi saranno prestate prioritariamente in favore delle imprese miste di piccola e media dimensione, nei confronti delle quali, peraltro, la partecipazione della SIMEST potrà essere costituita anche soltanto dal conferimento dei servizi qualora la relativa quota non sia inferiore al 2% del capitale sociale:

4.6. La SIMEST nell'acquisire le garanzie di cui all'art. 3, comma 3°, della legge 100/90, farà riferimento ai criteri di adeguatezza ed

idoneità correntemente assunti dal sistema bancario per la concessione di crediti a medio termine.

- 4.7. La SIMEST avrà cura di realizzare le attività di cui alla lettera e), dell'art. 1, comma 2°, senza assumere responsabilità di gestione nella società mista ed eventualmente stipulando accordi che riservino al socio italiano tale funzione.
- 4.8. Le cessioni delle partecipazioni azionarie o societarie acquisite dalla SIMEST nelle imprese o società miste, in mancanza di un valore corrente chiaramente individuabile attraverso il riferimento a quotazioni di borsa o, comunque attraverso valutazioni rilevabili sul mercato mobiliare, dovranno aver luogo ad un prezzo non inferiore alle corrispondenti quote del valore patrimoniale netto di libro.
- 4.9. Le presenti linee direttrici sostituiscono le precedenti emanate il 13 febbraio 1992.

Roma. 10 MAR. 1991

IL MINISTRO

Carlo Azeglio